*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 105° — Numero 249

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Venerdì, 9 ottobre 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

### CONCORSI ED ESAMI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 249 DEL 9 OTTOBRE 1964:

MINISTERO DELLE FINANZE

**Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 per il periodo dal 1° agosto 1964 al 31 agosto 1964.**

**(7191)**

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 settembre 1964, n. 856.

**Integrazione dell'art. 69 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

All'articolo 69 del Codice postale, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Amministrazione ha facoltà di collocare a proprie spese sui mezzi di trasporto in servizio pubblico apposite cassette mobili per l'impostazione della corrispondenza lungo la linea, senza l'obbligo di corrispondere alcun compenso agli esercenti.

L'Amministrazione cura il ritiro della corrispondenza ai punti di fermata stabiliti ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — RUSSO — REALE — COLOMBO — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 29 settembre 1964, n. 857.

**Definizione degli accertamenti dei redditi ai fini dell'applicazione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia di imposte dirette.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico.*

Le definizioni dell'accertamento sulle contestazioni pendenti alla data del 24 maggio 1964, avvenute, a norma dell'articolo 2 della legge 31 ottobre 1963, numero 1458, entro il centocinquantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, spiegano efficacia ai fini dell'applicazione del condono in materia tributaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

LEGGE 9 ottobre 1964, n. 858.

**Proroga della sospensione dei termini a favore dei danneggiati dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 36 della legge 31 maggio 1964, n. 357, è sostituito dai due seguenti:

« In ogni caso la sospensione non potrà protrarsi oltre ventiquattro mesi dalla data della catastrofe.

Il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente efficacia esecutiva, sorti prima del 9 ottobre 1963, a carico di persone che risultino danneggiate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963, scadenti in detto giorno o in epoca successiva, continua a restare sospeso sino al 9 ottobre 1965 ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 9 ottobre 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

*Il Presidente del Senato*
MERZAGORA

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1964, n. 859.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Marcello Papa e Martire, in frazione Dardine del comune di Taio (Trento).**

N. 859. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 25 dicembre 1963, integrato con due dichiarazioni rispettivamente in data 29 dicembre 1963 e 2 marzo 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Marcello Papa e Martire, in frazione Dardine del comune di Taio (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1964*
*Atti del Governo, registro n. 186, foglio n. 119.* — CARUSO

---

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1964.

**Costituzione della Commissione per la revisione e l'integrazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, contenente norme di attuazione e di coordinamento della legge 25 luglio 1956, n. 860;

Riconosciuta la necessità di predisporre uno schema di disegno di legge per la revisione e l'integrazione delle norme vigenti sulla disciplina giuridica dell'artigianato;

Considerata l'opportunità di costituire una Commissione di studio che provveda alla redazione di tale schema di disegno di legge, composta di rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato interessate, degli Enti che operano nel campo dell'artigianato e di esperti qualificati;

Viste le lettere di designazione all'uopo pervenute da parte del Ministero dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita una Commissione di studio per la revisione e l'integrazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane, che potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

La Commissione è presieduta dal Ministro per l'industria e per il commercio e, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato on. Maria Vittoria Mezza, ed è composta dei seguenti membri:

Belli avv. Giuseppe, vice avvocato generale dello Stato, capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della industria e del commercio;

Porta dott. Enzo, direttore generale dell'Artigianato e delle piccole industrie;

Fusillo dott. Francesco, ispettore generale della Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

Cantamaglia dott. Luigi, ispettore generale addetto all'Ufficio studi e ricerche del Ministero dell'industria e del commercio;

Gotti Porcinari dott. Leopoldo, magistrato di tribunale addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della industria e del commercio;

Pertossi dott. Aldo, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Miccio dott. Renato, magistrato di appello, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;

Zappalà dott. Lelio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Diaco dott. Luigi, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Malatesta dott. Amelio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gualtieri dott. Bernardino, direttore capo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Fanno parte, inoltre della Commissione:

il presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane o, in sua sostituzione, il direttore generale della stessa;

il presidente dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie o, in sua sostituzione, il direttore generale dell'Ente stesso;

il presidente della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per gli artigiani o, in sua sostituzione, il direttore generale della Federazione stessa;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento del settore artigiano o, in sua sostituzione, il direttore generale dell'Istituto stesso;

Bonvini Giancarlo, Coppa avv. Giorgio, De Cillis avv. Matteo, Germozzi gr. uff. Manlio, Lanfredini commendatore Gabriele Maria, Marino avv. Romualdo. Reggio dott. Federico, Scamardì dott. Antonio e Spadea avv. Vittorio, esperti.

Art. 3.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal dottor Almerico D'Andrea, direttore di sezione della Direzione generale dell'artigianato e delle piccole industrie.

La Commissione durerà in carica fino al 31 dicembre 1964.

A ciascuno dei componenti ed al segretario della Commissione sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5. Ai componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, che risiedono fuori Roma, sarà corrisposto, in aggiunta al gettone di presenza, il trattamento economico di missione spettante ai funzionari dello Stato con coefficiente 500.

Le relative spese graveranno rispettivamente, per i gettoni di presenza, sul cap. 16 e, per il trattamento economico di missione, sul cap. 13 dell'esercizio finanziario 1963-1964 e capitoli corrispondenti del periodo 1° luglio 31 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1964

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MEDICI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1964*
*Registro n. 19 Industria e commercio, foglio n. 211*

**(7749)**

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1964.

**Nomina di un commissario straordinario presso la Croce Rossa Italiana.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visti i regi decreti-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 2133 e 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 378;

Viste le vigenti disposizioni statutarie sulla Croce Rossa Italiana;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 14 giugno 1945, n. 388 e 31 luglio 1945, n. 446;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361 e 13 novembre 1947, numero 1265;

Viste le leggi 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e 13 ottobre 1962, n. 1496, contenente modificazioni all'ordinamento della Croce Rossa Italiana;

Di concerto con il Ministero della difesa;

Ritenuto che nel funzionamento degli Organi centrali della Croce Rossa Italiana sono state rilevate gravi irregolarità anche da parte della Corte dei conti, in ordine, specialmente, ai rapporti instaurati in virtù di una convenzione con l'Istituto italiano di medicina del traffico, molto onerosa per l'Ente ed eseguita senza l'approvazione degli organi di vigilanza, nonchè alla materia delle « amministrazioni speciali » e alla gestione finanziaria e contabile amministrativa, e che i predetti organi invitati a provvedere, non hanno ottemperato agli inviti loro rivolti di adottare i conseguenti provvedimenti;

Considerato che il decesso del presidente dell'Ente avvenuto in tragiche circostanze ha aggravato lo stato di crisi dell'Ente stesso e appare indispensabile, nel pubblico interesse, procedere allo scioglimento degli Organi centrali di amministrazione ed alla nomina di un commissario straordinario al quale attribuire, in attesa della ricostituzione degli organi normali e per un periodo non superiore a mesi sei, i poteri del Comitato centrale, del Consiglio direttivo e del presidente, con lo specifico compito di provvedere, oltrechè all'ordinaria amministrazione dell'Ente, alla regolarizzazione dei rapporti con l'Istituto italiano di medicina del traffico, al riordinamento delle materie riguardanti le « amministrazioni speciali » in relazione tra l'altro all'esplicazione di attività facoltative, alla regolarizzazione in genere della gestione finanziaria e contabile amministrativa e all'adozione di tutti gli altri provvedimenti necessari per ricondurre l'azione dell'Ente nel campo della legalità e dell'oculata amministrazione, tenendosi conto dei rilievi degli organi di controllo e anche di quelli mossi in sede parlamentare che hanno profondamente impressionato l'opinione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato centrale della Croce Rossa Italiana e gli organi di cui è composto sono sciolti ed è nominato commissario straordinario dell'Ente, con i poteri del Comitato predetto, del Consiglio direttivo e del presidente e per la durata di mesi sei il consigliere di Stato dott. Giuseppe Potenza.

Resta salva la competenza del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 2.

Il predetto commissario provvederà, entro il termine di cui al predetto art. 1, ai compiti indicati nelle premesse del presente decreto.

Roma, addì 7 agosto 1964

*Il Ministro per la sanità*
MARIOTTI

*Il Ministro per la difesa*
ANDREOTTI

(7772)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1964.

**Nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali per i tabacchi.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342, che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 69 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere per i tabacchi secchi allo stato sciolto prodotti nella campagna 1964, alla nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali è nominata, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1964, fino al 31 dicembre 1965, la seguente Commissione centrale:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico;

Budetta dott. Pasquale, ispettore generale tecnico;

Avitabile dott. ing. Luigi, ispettore generale tecnico;

Costa Renato, perito principale di 1ª classe, segretario.

Art. 2.

Ai funzionari che espleteranno le mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta, ammontante a L. 100.000 (centomila), da sostenersi nell'esercizio 1965, farà carico al capitolo di spesa corrispondente al capitolo 35, art. 3, dell'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1964

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1964*
*Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 8. —* MONACELLI

(7746)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1964.

**Nomina delle Commissioni compartimentali per l'esame dei ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni di perizia per i tabacchi.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342, che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 68 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere — per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1964 — alla nomina, per ciascuna Direzione comportimentale coltivazioni tabacchi, della Commissione compartimentale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia costituite ai sensi dell'art. 58 del sopracitato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni di perizia di cui al sopraindicato art. 58 del regolamento, sono nominate, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1964, fino al 31 dicembre 1965, le seguenti Commissioni compartimentali:

*Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Ancona*:

Bolognese dott. Adimiro. vice direttore stabilimento, presidente effettivo;

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore stabilimento, presidente supplente;

Rispoli Raul, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Consogno per. agr. Pier Vittorio, perito aggiunto di 1ª classe, membro supplente;

Plancato dott. agr. Rolando, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Davalli dott. agr. Augusto, membro supplente, designato come sopra;

De Leo dott. Arnaldo, primo ragioniere, segretario effettivo;

Galbier per. agr. Giorgio, perito aggiunto di 2ª classe segretario supplente.

*Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Benevento*:

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore dello stabilimento, presidente effettivo;

Borri dott. Antonio, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Toma Giustino, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Toscano Tullio, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Matarazzo prof. dott. agr. Gabriele, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

De Santis dott. agr. Raffaele, membro supplente, designato come sopra;

Sciovolone rag. Giuseppe, ragioniere, segretario effettivo;

Melucci rag. Luciano, ragioniere, segretario supplente.

*Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Cava dei Tirreni*:

Borri dott. Antonio, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente effettivo;

Serafini dott. Carlo Alberto, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Maurilli Osman, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Delle Site dott. Mario, perito principale di 2ª classe, membro supplente;

Gravagnuolo dott. agr. Mario, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Barra dott. agr. Angelo, membro supplente, designato come sopra;

Minoliti rag. Luigi, ragioniere, segretario effettivo;

Monaco per. agr. Pietro, perito principale di 1ª classe, segretario supplente.

*Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Firenze*:

Montanari dott. Luciano, direttore stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Testa dott. Francesco, vice direttore stabilimento, presidente supplente;

Mannini Adolfo, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

Moretti per. agr. Leonardo, perito aggiunto di 1ª classe, membro supplente;

Bennati per. agr. Luigi, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Spiganti per. agr. Mario, membro supplente, designato come sopra;

Nappo rag. Aldo, ragioniere, segretario effettivo;

Rosati rag. Alvaro, primo ragioniere, segretario supplente.

*Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Lecce*:

Papa dott. Pietro, vice direttore stabilimento, presidente effettivo;

Serafini dott. Carlo Alberto, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Giaccari geom. Romolo, perito capo, membro effettivo;

Vanzolini per. agr. Mario, perito aggiunto di 2ª classe, membro supplente;

Fabrizio prof. dott. agr. Pietro, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Calò per. agr. Giuseppe, membro supplente, designato come sopra;

Stefanelli Francesco, capo tecnico di 1ª classe, segretario effettivo;

Rollo Giacobbe, primo applicato, segretario supplente.

*Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Palermo*:

Chiessi dott. Giuseppe, vice direttore stabilimento, presidente effettivo;

Borri dott. Antonio, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Fodaro per. agr. Carmelo, perito aggiunto di 1ª classe, membro effettivo;

De Francesco Francesco, capo tecnico di 2ª classe, membro supplente;

Leonarda dott. agr. Carmelo, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Vittoriosi per. agr. Luigi, membro supplente, designato come sopra;

Tusa dott. Salvatore, revisore, segretario effettivo;

Serra Antonino, computista, segretario supplente.

*Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Perugia*:

Bendicente dott. Giuseppe, vice direttore stabilimento, presidente effettivo;

Bastianelli dott. Giuliano, vice direttore stabilimento, presidente supplente;

Cantelmi Giulio, perito principale di 2ª classe, membro effettivo;

De Crescienzo dott. Michele, perito principale di 2ª classe, membro supplente;

Giubilei per. agr. Dario, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Piagnani per. agr. Emanuele, membro supplente, designato come sopra;

La Barbera rag. Antonio, vice ragioniere, segretario effettivo;

Quieti Domenico, capo tecnico di 2ª classe, segretario supplente.

*Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Roma*:

Rustia dott. Antonio, direttore stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Montanari dott. Luciano, direttore stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Quattrucci Cesare, perito principale di 1ª classe, membro effettivo;

Angellotti per. agr. Mario, perito principale di 2ª classe, membro supplente;

Conversi dott. agr. Giovanni, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Marzella dott. agr. Silvano, membro supplente, designato come sopra;

Evangelisti rag. Bruno, primo revisore, segretario effettivo;

Natalucci rag. Carlo, primo ragioniere, segretario supplente.

*Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Sassari*:

Rustia dott. Antonio, direttore stabilimento di 2ª classe, presidente effettivo;

Montanari dott. Luciano, direttore stabilimento di 2ª classe, presidente supplente;

Sparaventi per. agr. Edmondo, perito aggiunto di 2ª classe, membro effettivo;

Buonaiuto Mario, capo tecnico di 2ª classe, membro supplente;

Frassetto dott. agr. Labor, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Gastaldi dott. agr. Marcello, membro supplente, designato come sopra;

Sechi Giovan Battista, primo applicato ruoli aggiunti, segretario effettivo;

Scarcella Assunta nata Tola, primo applicato, segretario supplente.

*Per la Direzione compartimentale coltivazioni tabacchi di Verona*:

Nisio dott. Giorgio, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente effettivo;

Corti dott. Romano, consigliere tecnico di 1ª classe, presidente supplente;

Zenato Agostino, perito capo, membro effettivo;

Battistoni Elido, perito principale di 1ª classe, membro supplente;

Bertaja dott. agr. Giorgio, membro effettivo, designato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste in rappresentanza dei concessionari di manifesto;

Zera dott. agr. Franco, membro supplente, designato come sopra;

Breda rag. Dionisio, primo ragioniere, segretario effettivo;

Corsetti rag. Aldo, primo ragioniere, segretario supplente.

Art. 2.

Ai funzionari che espleteranno le mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni. La relativa spesa presunta, ammontante complessivamente a L. 300.000 (trecentomila), farà carico:

al capitolo 35 art. 3 del corrente esercizio per L. 50.000;

al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1965 per L. 250.000.

L'indennità da pagarsi dai concessionari al tecnico designato, in loro rappresentanza, dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene stabilita in L. 300 per le varietà levantine, L. 270 per la varietà Bright e L. 250 per tutte le altre varietà, per ogni quintale lordo di tabacco consegnato.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1964

*Il Ministro*: TREMELLONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1964*
*Registro n. 3 Monopoli, foglio n. 10.* — MONACELLI

(7747)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1964.

**Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1955, n. 1402, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 5 marzo 1963, riguardante la nomina, per tre esercizi finanziari, del Consiglio generale dell'Ente;

Vista la lettera 2 settembre 1964, n. 14 T 20, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto Consiglio, il dott. Domenico Fabiani, in sostituzione del dott. Nicola D'Amato;

Decreta:

Il dott. Domenico Fabiani è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Bolzano - Campionaria internazionale », con sede in Bolzano, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione del dott. Nicola D'Amato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 settembre 1964

(7750) *Il Ministro*: MEDICI

---

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1964.

**Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 3 ottobre 1964

(7818) *p. Il Ministro*: OLIVA

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Nomina del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Pomona », con sede in Roma in liquidazione.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 settembre 1964, il sig. Bruno Colaiori è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa gricola « Popona », con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con precedente decreto del 12 giugno 1958.

(7654)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Ogliastro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Ogliastro Cilento (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.531.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7719)

**Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Praiano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.681.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7724)

**Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Roccapiemonte (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.937.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7725)

**Autorizzazione al comune di Villaricca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Villaricca (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.137.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7726)

**Autorizzazione al comune di Sant'Antimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Sant'Antimo (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.068.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7727)

**Autorizzazione al comune di Laureana di Borrello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 83.441.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7733)

**Autorizzazione al comune di Nocciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Nocciano (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.988.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7728)

**Autorizzazione al comune di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Atella (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.728.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7729)

**Autorizzazione al comune di Lavello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Lavello (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 105.553.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7730)

**Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Oppido Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7731)

**Autorizzazione al comune di Rapolla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Rapolla (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7732)

**Autorizzazione al comune di Stignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Stignano (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.822.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7735)

**Autorizzazione al comune di San Giorgio Morgeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.097.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7734)

**Autorizzazione al comune di Casaletto Spartano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Casaletto Spartano (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.987.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7736)

**Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Magliano Vetere (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.140.194, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7737)

**Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Maiori (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.655.094, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7738)

**Autorizzazione al comune di Torrioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Torrioni (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7827)

**Autorizzazione al comune di Montegrimano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Montegrimano (Pesaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.321.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7829)

**Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Tribano (Padova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7830)

**Autorizzazione al comune di Montesano sulla Marcellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 30 settembre 1964, il comune di Montesano sulla Marcellana (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7739)

**Autorizzazione al comune di Castel San Vincenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Castel San Vincenzo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7828)

**Autorizzazione al comune di Aieta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Aieta (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.217.965, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7831)

**Autorizzazione al comune di Zambrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Zambrone (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.601.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7832)

**Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Balvano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7833)

**Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Brindisi di Montagna (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.066.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7834)

**Autorizzazione al comune di Tolentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964**

Con decreto ministeriale in data 2 ottobre 1964, il comune di Tolentino (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 222.296.230, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7835)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 194

**Corso dei cambi dell'8 ottobre 1964 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,86 | 624,84 | 624,86 | 624,85 | 624,855 | 624,86 | 624,85 | 624,85 | 624,86 | 624,86 |
| $ Can. | 580,92 | 580,50 | 580,70 | 580,50 | 580,25 | 581,25 | 580,50 | 581,15 | 581,25 | 580,90 |
| Fr. Sv. | 144,69 | 144,71 | 144,71 | 144,6975 | 144,70 | 144,69 | 144,70875 | 144,67 | 144,70 | 144,70 |
| Kr. D. | 90,23 | 90,20 | 90,25 | 90,19 | 90,25 | 90,23 | 90,21 | 90,22 | 90,23 | 90,23 |
| Kr. N. | 87,23 | 87,23 | 87,25 | 87,235 | 87,25 | 87,23 | 87,235 | 87,22 | 87,23 | 87,23 |
| Kr. Sv. | 121,06 | 120,78 | 120,80 | 120,785 | 120,60 | 120,94 | 120,7575 | 121,10 | 120.94 | 120,75 |
| Fol. | 173,30 | 173,38 | 173,34 | 173,3875 | 173,35 | 173,35 | 173,37 | 173,32 | 173,35 | 173,36 |
| Fr. B. | 12,58 | 12,589 | 12,5875 | 12,59 | 12,58 | 12,58 | 12,5897 | 12,58 | 12,58 | 12,585 |
| Franco francese | 127,52 | 127,52 | 127,515 | 127,5225 | 127,55 | 127,52 | 127,5225 | 127,50 | 127,52 | 127,52 |
| Lst. | 1738,95 | 1739,05 | 1739 — | 1739,10 | 1739 — | 1739 — | 1739,20 | 1738,95 | 1739 — | 1739,10 |
| Dm. occ. | 157,22 | 157,20 | 157,23 | 157,19 | 157,225 | 157,24 | 157,1975 | 157,22 | 157,24 | 157,22 |
| Scell. Austr. | 24,19 | 24,19 | 24,20 | 24,195 | 24,15 | 24,19 | 24,1947 | 24,20 | 24,19 | 24,195 |
| Escudo Port. | 21,68 | 21,67 | 21,68 | 21,68 | 21,80 | 21,68 | 21,6825 | 21,68 | 21,68 | 21,67 |

**Media dei titoli dell'8 ottobre 1964**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 104,35 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 97,95 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 82 — |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 95,225 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 92,425 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 92,15 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 92,475 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965) | 100,075 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) | 99,775 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1968) | 99,725 |
| Id. 5 % ( » 1° aprile 1969) | 99,725 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 99,625 |
| Id. 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 99,675 |
| B. T. Poliennali 5 % ( » 1° ottobre 1966) | 99,575 |
| Id. 5 % ( » 1° ottobre 1973) | 99,575 |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'8 ottobre 1964**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,85 |
| 1 Dollaro canadese | 580,50 |
| 1 Franco svizzero | 144,703 |
| 1 Corona danese | 90,20 |
| 1 Corona norvegese | 87,235 |
| 1 Corona svedese | 120,771 |
| 1 Fiorino olandese | 173,379 |
| 1 Franco belga | 12,59 |
| 1 Franco francese | 127,522 |
| 1 Lira sterlina | 1739,15 |
| 1 Marco germanico | 157,194 |
| 1 Scellino austriaco | 24,195 |
| 1 Escudo Port. | 21,681 |

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Esito di ricorso**

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1964, n. 1222/63, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1964, al registro n. 32 Lavori pubblici, foglio n. 262, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 4 gennaio 1961 dall'impresa Sigilfredo Pelizza avverso il decreto ministeriale 15 giugno 1960, n. 986, con il quale venne confermata la necessità di procedere alla demolizione parziale di alcune strutture eseguite dal Pelizza, in violazione delle norme tecniche di edilizia antisismica di cui al regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, sulla terrazza di copertura di un fabbricato sito in viale della Vittoria, nella città di Ancona, nel lato prospiciente la via Baracca.

(7761)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Diffida per smarrimento di diploma di laurea**

Il dott. Sergio Saffaro, nato a Trieste il 30 agosto 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Bologna il 1° marzo 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(7777)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Pratiarcati, con sede in Padova**

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11582 in data 23 settembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Pratiarcati, con sede in Padova, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 4 luglio 1963.

(7633)

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento), in amministrazione straordinaria.**

Nella riunione del 15 settembre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento), in amministrazione straordinaria, l'ins. Nicola Maturo è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(7808)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.**

Le prove scritte del concorso per titoli e per esami a cinque posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, bandito con decreto ministeriale 1° marzo 1963, avranno luogo in Roma, presso il Centro studi penitenziari, sito in via Giulia n. 52, nei giorni 9, 10, 11 e 12 novembre 1964 alle ore 8.

(7807)

## MINISTERO DEL TESORO

**Concorso per esami a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento del personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari, esteso all'Amministrazione del tesoro con l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1290;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

*A*) essere fornito del diploma di laurea di ingegneria industriale, sottosezione meccanica, con esclusione di altri titoli di studio.

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisorio all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

*B*) avere compiuto l'età di diciotto anni e non superato quella di trentadue anni.

I suddetti limiti massimi di età sono elevati:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

*d*) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

*e*) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

*f*) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

*g*) per i profughi dai territori esteri;

*h*) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni trentanove:

*a*) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*b*) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi; sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

4) ad anni quaranta:

*a*) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni quaranta;

*b*) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Tutte le elevazioni di cui ai numeri e lettere precedenti si cumulano tra loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

6) a cinquantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nel territorio delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia ed al 31 marzo 1950 per la Somalia), dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e dei mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, e per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917,

n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, oppure nelle voci da quattro a dieci della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

*a*) del personale civile di ruolo in servizio nella Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, nonchè degli operai di ruolo dello Stato;

*b*) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

*C*) essere cittadini italiani. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*D*) avere il godimento dei diritti politici;

*E*) avere sempre tenuta buona condotta;

*F*) essere di sana e robusta costituzione, esenti da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

*G*) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto di requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo allegato 1), dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, oppure, per i cittadini che non si trovino in Italia, alle autorità competenti.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

*a*) il cognome e nome;

*b*) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda il 32° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana;

*d*) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

*f*) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno accademico relativo.

I candidati dovranno altresì dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'esatto domicilio ed il preciso recapito; i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma;

*i*) la lingua straniera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame;

*l*) i servizi presso pubbliche Amministrazioni e le cause della eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o alle altre autorità di cui all'art. 4, dopo il termine indicato nell'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopra indicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) o dalle autorità di cui all'art. 4.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire direttamente alla Direzione generale del tesoro (Ministero del tesoro) in Roma, via XX Settembre, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nei successivi articoli 7 e 8, nonchè per comprovare l'eventuale diritto all'aumento del limite di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 9.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati alla Direzione generale del tesoro o ad altre Amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, i seguenti documenti:

*A*) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto nel precedente art. 2 e della abilitazione prescritta.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

*B*) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo da L. 200 da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbia compiuto diciotto anni e non oltrepassato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio della Repubblica per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni ventuno il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che a' termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal Segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra od invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante, e contenere ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Nei certificati di cui sopra dovrà essere precisato che si è eseguito accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitanerie di porto (candidati assegnati alla lista marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

### Art. 8.

I candidati impiegati statali di ruolo anche se in prova o di ruolo aggiunto e gli operai permanenti dello Stato, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti nel termine di cui al secondo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 200, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici, di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione da bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

### Art. 9.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi famiglia numerosa, dei dipendenti statali non di ruolo, degli appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1954, n. 1404, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo

di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da lire 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

*c*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*d*) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido;

*e*) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

*f*) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

*g*) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre; analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

*h*) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

*i*) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra e dei caduti per fatti di guerra o per servizio dimostreranno la loro qualità mediante certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*l*) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

*m*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

*n*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di meriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

*o*) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

*p*) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

*q*) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

*r*) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

*s*) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, in carta bollata da L. 200, rilasciato dalla Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la continuità e la natura del servizio prestato, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo triennio;

*t*) gli ex dipendenti degli enti soppressi indicati nell'articolo 2, n. 5, lettera *b*), dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto d'impiego;

*u*) i candidati alto-atesini o residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate o abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

*v*) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

*z*) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 10.

I candidati avranno comunicazione, nel termine prescritto, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute.

Le suddette prove avranno luogo in Roma.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

*a*) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 200 se l'autenticazione è fatta dal sindaco o da un notaio;

*b*) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto e non di ruolo da una Amministrazione statale;

*c*) tessera postale, o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 11.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale e verterà sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto (allegato 2).

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserva di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 12.

La Commissione esaminatrice è composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686:

di un magistrato amministrativo od ordinario, con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, *presidente;*

di due impiegati del ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e ispettivi centrali (tabella *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, membri;

di due docenti universitari della Facoltà di ingegneria, *membri;*

per la prova di lingue estere possono essere aggregati alla Commissione esaminatrice, membri aggiunti.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato del predetto ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e ispettivi centrali con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Con successivi decreti ministeriali sarà nominata la Commissione esaminatrice e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso indetto col presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 14.

I vincitori del concorso di cui al presente decreto, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico corrispondente a quello della qualifica iniziale relativo al coefficiente 325 tabella I annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre la quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso, i quali provengono da altri ruoli *di personale statale, compete il trattamento economico previsto* dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° agosto 1964

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre* 1964
*Registro n.* 24 *Tesoro, foglio n.* 188.

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200):

*Ministero del Tesoro - Direzione generale del tesoro - Via XX Settembre* - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . .
nato a . . . . . (provincia di . . . . . .)
il (1) . . . . . . e residente in . . . . .
(provincia di . . . . .) via . . . . . n. . .,
chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale tecnico della Zecca.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . . . di non aver riportato condanne penali (3), di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . . . . e della abilitazione all'esercizio professionale o di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di (4) . . . . . . . . . . .

Il sottoscritto chiede di sostenere la prova di traduzione in lingua . . . . . . . . . . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. (5) . . . .

---

(1) Per godere dell'eventuale elevazione del limite massimo di età indicare se:

coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;

combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;

capo di famiglia numerosa;

mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra;

mutilato ed invalido per servizio militare o civile;

perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;

dipendente enti soppressi ai sensi della legge 4 settembre 1956, n. 1404; colpito da leggi razziali;

assistente ordinario e straordinario di Università o di Istituti superiori;

dipendente civile di ruolo o di ruolo aggiunto delle Amministrazioni statali;

sottufficiale delle forze armate, cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne riportate, la data della sentenza o l'autorità giudiziaria che l'ha emessa.

(4) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede: per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

ALLEGATO 2

## PROGRAMMA DI ESAME

### PROVE SCRITTE

Parte prima:

*Fisica tecnica - Chimica - Metallurgia generale.*

Termometria e calorimetria. Cambiamenti di stato. Produzione e trasmissione del calore. Isolamento termico.

Principi fondamentali ed applicazioni della termodinamica - Gas - Vapori - Moto dei fluidi.

Cicli di funzionamento delle macchine termiche e refrigeranti.

Principi di chimica fisica che trovano applicazione nelle tecnologie meccaniche e metallurgiche.

I metalli e le leghe allo stato fuso - Fenomeni di segregazione.

I gas nei metalli

Struttura dei metalli e delle leghe fuse. Soluzioni solide.

*Idraulica.*

Nozioni fondamentali di idrostatica e di idrometria.

Acque naturali e loro caratteristiche - Trattamenti ed utilizzazioni tecniche.

Acque residue industriali - Acque di rifiuto.

*Elettrotecnica.*

Principi fondamentali di elettrotecnica - Unità di misura elettriche - Circuiti e reti in corrente continua - Circuiti magnetici - Circuiti in corrente alternata.

Macchine per la produzione, conversione ed utilizzazione dell'energia elettrica - Linee di trasmissione e rete di distribuzione.

Apparecchiature di manovra, di regolazione e di protezione.

Elettrochimica ed elettrometallurgia: elementi fondamentali e principali applicazioni.

Pile ed accumulatori.

Illuminazione e riscaldamento elettrico.

Parte seconda:

*Tecnologia dei materiali.*

Proprietà e caratteristiche dei metalli e delle leghe metalliche, interessanti il loro impiego e le operazioni tecnologiche - Pietre naturali ed artificiali - Legnami: proprietà, lavorazione, conservazione - Materiali refrattari ed isolanti termici - Materiali di protezione contro la corrosione - Combustibili ed oli lubrificanti.

Principali prodotti ed aggressivi chimici usati nelle industrie meccaniche e metallurgiche.

*Meccanica applicata alle macchine - Macchine.*

Principi di cinematica e dinamica delle macchine.

Resistenze passive - Potenza e rendimento - Organi di collegamento, di trasmissione, di tenuta, di trazione - Regolatori - Vibrazioni - Classi fondamentali di macchine: caratteristiche, elementi costruttivi ed impieghi.

Generatori di vapore - Motori primi.

Macchine operatrici: idrofore, pneumofore, utensili.

*Tecnologie meccaniche e metallurgiche.*

Trasformazione dei metalli e operazioni tecnologiche per l'indagine sulle caratteristiche dei materiali metallici.

Trattamenti termici dei metalli e delle leghe metalliche, modificazioni strutturali e superficiali - Metodi ed attrezzature.

Lavorazione a freddo dei metalli: al banco, con mole, con macchine utensili ad asportazione di truciolo.

Criteri di utilizzazione di controllo della produzione e della precisione delle macchine utensili. Collaudo - Tolleranze di lavorazione.

Lavorazioni utilizzanti le proprietà fusorie dei metalli ed impianti relativi: fusione e colata, saldatura.

Lavorazioni utilizzanti le proprietà plastiche dei metalli: fucinazione, laminazione, estrusione, trafilatura; impianti relativi.

Lavorazioni utilizzanti la sinterizzazione dei metalli.

Nozioni sulla trasformazione dei minerali e sui trattamenti metallurgici, raffinazione.

Siderurgia, produzione della ghisa e fabbricazione dell'acciaio - Metallurgia dei principali metalli non ferrosi.

Parte terza:

*Meccanica applicata alle costruzioni.*

Elasticità e resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte.

Sistemi reticolari, travi continue, archi e telai - Sistemi iperstatici, variazioni termiche, stati di coazione - Elementi di teoria della plasticità, deformazioni plastiche e risultati sperimentali.

*Tecnica delle costruzioni.*

Elementi delle costruzioni.

Strutture e collegamenti nelle opere in muratura, in cemento armato, in acciaio ed in legno nei fabbricati civili ed industriali.

Meccanica e spinte delle terre - Fondazioni, muri di sostegno - Costruzioni idrauliche: acquedotti, serbatoi, fognature.

*Impianti tecnici.*

Impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento dell'aria - Impianti di distribuzione idrica - Impianti di distribuzione interna di energia elettrica industriale e per illuminazione.

### PROVA ORALE

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo. Nozioni di contabilità di Stato e di statistica. Legislazione sui lavori pubblici; contabilità e collaudo dei lavori.

Lingua estera: traduzione dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di letteratura tecnica.

**(7550)**

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.